



COMUNE di ACI CASTELLO

Provincia di Catania

Art. 6

Modalità di pagamento

1. I pasti si intendono pagati con il corrispettivo mensile fissato, le modalità di pagamento sono definite, di comune accordo, dai responsabili del servizio interessato e del Servizio Ragioneria privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse strumentali disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura comunale. Di norma i versamenti vengono effettuati mediante c/c postale intestato al comune.
2. Il pagamento deve essere effettuato per intero ed entro la scadenza indicata espressamente nell'apposito avviso.
3. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne altre più funzionali, salvaguardando, comunque, i principi di cui al precedente comma 1 e previa idonea informazione all'utenza, secondo quanto stabilito al successivo art. 11.
4. La tariffa fissata è ridotta del 20% in caso di assenza per documentata ospedalizzazione e successiva convalescenza fino a un periodo massimo di giorni 30 (trenta, a decorrere dal quale torna obbligatoria la corresponsione dell'intera tariffa.

Art. 7

Penalità di mora per ritardato pagamento

1. I caso di ritardato pagamento è applicata un'indennità di mora per ciascun mese, pari al saggio degli interessi legali determinato annualmente dal Ministero del Tesoro.
2. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia recapitato oltre il termine della scadenza della rata cui si riferisce, è ammesso il pagamento senza oneri e accessori qualora venga effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.
3. Il Comune può recuperare i crediti non riscossi iscrivendo a ruolo le relative somme, con le modalità stabilite dal vigente regolamento delle entrate.
4. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a € 10,33, ai sensi dell'art. 12 – bis del D.P.R. 602/1973.

Art. 8

Rimborsi

1. In caso di mancata fruizione del servizio, l'utente non può fare richiesta di rimborso della tariffa mensile pagata, né è autorizzato a praticare qualsivoglia autoriduzione sulla quota che deve intendersi come forfettaria non frazionabile, salvo casi di comprovate necessità, documentate e accertate.

Art. 9

Ritiri

1. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto al competente ufficio comunale da un esercente la podestà o genitore affidatario entro il terzo giorno dal ritiro. La quota mensile per il mese di riferimento se il ritiro avviene dopo la seconda settimana del mese, è dovuta per intero.

Art. 10

Contratto di utenza

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata sull'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 4 al 9, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.